

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON ALLESTIMENTO E
CONFEZIONAMENTO DEL MATERIALE OCCORRENTE
PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE**

TRA

IPZS - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SOCIETÀ PER AZIONI

E

“VETTORE

TRA

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con unico socio, capitale sociale € 340.000.000,00, interamente versato, Partita IVA n. 00880711007, Codice fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede legale in Roma, via Salaria 1027, in persona dell'avv. Alessio Alfonso Chimenti Direttore della Direzione Acquisti, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche "IPZS" o "Committente")

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ____ al n. ____ in possesso della Licenza individuale ovvero generale per l'attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali, pacchi ed assicurati n._____; P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Vettore");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ____ al n. ____; in possesso della Licenza

individuale ovvero generale per l'attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali, pacchi ed assicurati n. _____ P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ____ al n. ____; in possesso della Licenza individuale ovvero generale per l'attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali, pacchi ed assicurati n. _____ P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ____ al n. ____; in possesso della Licenza individuale ovvero generale per l'attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali, pacchi ed assicurati n. _____, P.IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "Vettore")

PREMESSO

- che IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto con allestimento e confezionamento del materiale occorrente per l'espletamento del servizio elettorale.

- che il bando n.-IT relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT/2013 del 2013 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. del 2013.
- che la stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo IPZS all'affidamento di un numero predeterminato di trasporti di cose, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Vettore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli ordinativi di trasporto deliberati da IPZS nel periodo di validità ed efficacia del presente Accordo quadro;
- che con atto di nomina n. del è stato incaricato RPE - Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010
- che il DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010 è _____
- che il Vettore è risultato aggiudicatario della gara a tal fine indetta da IPZS e, per l'effetto, il medesimo Vettore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i trasporti, alle condizioni, modalità e

termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati, nelle Condizioni Generali e nel Contratto di trasporto che sarà sottoscritto in attuazione del presente Accordo Quadro;

- che in esecuzione del presente Accordo Quadro è concluso il “Contratto di Trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni” ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.Lgs. 286/2005 e s.m.i. (d’ora in avanti anche detto per brevità “Contratto di Trasporto”) tra IPZS e il Vettore;
- che il Contratto di Trasporto disciplinerà modalità e termini di esecuzione dei servizi di trasporto, ferma restando l’osservanza delle clausole tutte del presente Accordo Quadro, delle Condizioni Generali dei Contratti di Lavori Servizi e Forniture IPZS (di seguito anche Condizioni Generali);
- che il Vettore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da effettuare, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che il Vettore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, e le polizze assicurative ;

- che il Vettore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali dei contratti di lavori, servizi e fornitura IPZS e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Vettore), l'Allegato "C" (Condizioni Generali), l'Allegato "D" (Fideiussione), "E" (Tariffe) ed "F" (Polizze)

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;

b) da quanto previsto nel presente Accordo Quadro, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Accordo Quadro.

Articolo 3

Oggetto dell' Accordo Quadro

Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei singoli trasporti per conto di IPZS.

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di trasporto con allestimento e confezionamento del materiale occorrente per l'espletamento del servizio elettorale come indicato al Paragrafo 3 del Capitolato tecnico, ed è comprensivo su richiesta di IPZS del servizio di allestimento di materiale elettorale per la successiva consegna e del servizio di facchinaggio.

In particolare sono richiesti i seguenti servizi

Servizi principali:

- Servizio di trasporto di materiale elettorale per carichi completi dalle sedi IPZS, da magazzini presso terzi e da tipografie non IPZS con destinazione in tutto il territorio nazionale, isole comprese.
- Servizio di trasporto di materiale elettorale con automezzi dedicati con partenza dalle sedi IPZS, da magazzini presso terzi e da tipografie non IPZS con destinazione in tutto il territorio nazionale, isole comprese.
- Servizio di trasporto di materiale elettorale tra le varie sedi IPZS di Roma entro la cerchia urbana (all'interno del GRA) e agli insediamenti industriali IPZS fino a 50 Km da Roma, compresi magazzini presso terzi.

- Spedizioni di plichi e pacchi sul territorio nazionale dagli Stab.ti di Roma e da eventuali magazzini presso terzi.

Servizi secondari:

- Servizio di allestimento e confezionamento di materiale elettorale per la successiva consegna (allestimento urne, cancelleria, bustoni, registri, manifesti, altri prodotti da allestire, fornitura pallets ecc).
- Servizio di facchinaggio per lo scarico del materiale e la consegna al piano ove richiesto.

Il Vettore si obbliga ad effettuare il servizio secondo le modalità di gestione ed erogazione espressamente previste nel Paragrafo 4 del Capitolato tecnico nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, all'organizzazione.

Con la stipula del presente Accordo quadro, il Vettore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di IPZS, ad effettuare i servizi di trasporto richiesti con i singoli ordinativi di trasporto.

I fabbisogni stimati, le modalità di consegna, sono indicati nel Capitolato Tecnico cui si rinvia.

La stima dei fabbisogni riportati nel Capitolato tecnico è indicativa e potrà subire variazioni significative in funzione delle diverse esigenze di IPZS. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per IPZS, né possono essere fonte di alcuna obbligazione di IPZS verso il Vettore.

IPZS si riserva la facoltà di richiedere variazioni delle prestazioni contrattuali nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 delle Condizioni Generali il mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4

Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione dell'Accordo stesso che sarà comunicata per iscritto al Vettore dal DEC entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula dello stesso, ferma restando la validità ed efficacia dei singoli ordinativi di trasporto attuativi dell'Accordo quadro e del Contratto di trasporto fino all'integrale consegna di quanto oggetto degli ordinativi medesimi.

IPZS si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del presente accordo nei casi previsti dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Vettore

Il Vettore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da IPZS per l'avvio dell'esecuzione del Contratto di trasporto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.12 delle Condizioni Generali.

Il Vettore si obbliga a mettere a disposizione di IPZS veicoli adeguatamente attrezzati in riferimento alle tipologie di trasporto da effettuare; garantisce che gli automezzi usati nell'esecuzione del servizio sono in regola con le vigenti disposizioni di legge obbligandosi a una costante ed accurata manutenzione. Il Vettore si obbliga altresì a rendere disponibili nel corso dell'esecuzione dell'appalto, su richiesta di IPZS, di facchini, muniti di apposita attestazione.

Il Vettore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Vettore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Vettore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Vettore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art.7. Il Vettore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti di IPZS.

Il Vettore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne IPZS da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Vettore si obbliga a consentire a IPZS, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente accordo e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Vettore stesso.

Articolo 6

Consegna della merce

Gli ordinativi di trasporto saranno trasmessi da IPZS in base al Programma delle attività di trasporto predisposto da IPZS secondo quanto previsto nel Paragrafo 4 del Capitolato tecnico.

Il Vettore si obbliga a rispettare le disposizioni di IPZS indicate nel Programma, nel Contratto di trasporto e nei singoli ordinativi di trasporto con particolare riferimento alle tempistiche di esecuzione dei trasporti stessi.

In particolare, il ritardo nella consegna della merce darà luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

L'esecuzione di ciascun ordinativo di trasporto si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, connessa e/o correlata.

Articolo 7

Corrispettivi

I corrispettivi dovuti da IPZS al Vettore per la prestazione del servizio oggetto del presente accordo sono indicati nell'Offerta Economica e riportati nell'allegato "E" – "Tariffe" al presente accordo.

Dette tariffe saranno adeguate con cadenza annuale ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 anche tenendo conto di quanto previsto dal dell'art. 83-bis della L. n. 133/2008. La revisione sarà predisposta a partire dal secondo anno di esecuzione dell'Accordo quadro. Nell'effettuare la revisione si opererà sulla base delle percentuali di incidenza media del costo del carburante sulle tariffe del servizio oggetto del presente Accordo Quadro (incidenze medie relative all'anno precedente a quello in cui si applica la revisione, calcolate sulla base dei dati pubblicati sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - www.mit.gov.it). Verrà calcolata la differenza dei costi medi del carburante tra i due anni precedenti a quello a cui si applica la revisione; qualora la percentuale di variazione nei suddetti anni del costo del carburante superi il 2%, tale percentuale di variazione risultante sarà riconosciuta quale incremento alla quota

parte del costo medio del carburante dell'anno precedente a quello in cui si applica la revisione.

Il pagamento di tali corrispettivi sarà effettuato, successivamente alla data in cui il trasporto è stato completato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura mediante bonifico bancario previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente accordo e nei suoi allegati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010 in ordine alla verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Ciascuna fattura relativa ai servizi di trasporto dovrà fare riferimento al presente Accordo, al CIG comunicato dall'Istituto ed alla singola prestazione cui si riferisce e dovrà essere intestata e fatta pervenire all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di trasporto.

Anche ai fini del pagamento, il Vettore dovrà allegare alle fatture tutte le ricevute a destino relative al materiale consegnato nel periodo di riferimento secondo quanto precisato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. Dovrà altresì impegnarsi a conservare copia di tali ricevute per un periodo di due anni dalla spedizione.

Qualora tali documenti non vengano allegati alle fatture o i duplicati consegnati entro 15 giorni dalla richiesta di IPZS, al Vettore verrà addebitato a titolo di penale per intero il valore della merce.

Art.8

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Vettore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 .

Di tale circostanza il Vettore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Istituto che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Vettore stesso.

Il Vettore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

Articolo 9 Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nel paragrafo 10 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Istituto ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del Contratto di trasporto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto.

L'Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 10

Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Vettore con la stipula del presente Accordo e del relativo Contratto di trasporto, e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, il Vettore medesimo consegna a IPZS, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata dell'accordo di trentasei mesi, come aumentato ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006. pari a Euro _____ = (_____/00)

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Vettore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito da IPZS, con annotazione di svincolo e comunque successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui agli artt.312 e ss. del DPR 207/2011.

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Istituto.

Il Vettore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui IPZS si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, entro il termine di 5 (cinque)

giorni dal ricevimento della richiesta di IPZS. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.

Resto inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata a IPZS, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula dell'Accordo quadro; nel caso in cui il Vettore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

La non ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione dell'Accordo quadro di cui al successivo art. 13.

Art.11

Tessere di riconoscimento

Il Vettore (nonché l'eventuale Impresa subappaltatrice) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che abbia accesso presso le sedi dell'Istituto di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della Legge 136/2010.

Art. 12

Responsabilità e Assicurazione merci trasportate

Il Vettore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Vettore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata

interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Il Vettore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali, a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo quadro e del correlato Contratto di trasporto, nonché a terzi. Il Vettore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Vettore, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Il Vettore è altresì responsabile per la perdita e/o l'avaria delle merci trasportate dal momento della presa in consegna sino al momento della riconsegna a destinazione qualunque sia la causa che ha determinato il danno.

A tal fine il Vettore dovrà consegnare a IPZS

- copia della Polizza RC per danni a persone o cose, comprese le operazioni carico e scarico, che dovrà annoverare tra i terzi IPZS e i suoi dipendenti. La suddetta polizza dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00 all'anno.
- copia della copertura assicurativa vettoriale trasporti via terra come da disposizioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 1696, comma 2 del C.C. come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 286/2005; ed in caso di s.m.i. le disposizioni vigenti al momento del sinistro.

Le suddette polizze, dovranno essere mantenute per tutto il periodo di validità contrattuale.

Il Vettore si obbliga a consegnare a IPZS le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo che si allegano sub F al presente accordo e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Resta inteso che ove le suddette polizze non siano consegnate a IPZS, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del presente atto.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore di IPZS, il Vettore è tenuto a darne comunicazione a IPZS medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro.

Articolo 13

Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto negli art.135 e ss. del D.lgs 163/2006 e nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che IPZS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Vettore con raccomandata A./R. il presente Accordo quadro nei seguenti casi:

- a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Vettore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo quadro;
- b) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 10 (Cauzione) e 12 (Responsabilità e assicurazione) u.c.:
- c) nei casi previsti dal DPR 207/2010.

IPZS potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente accordo ai sensi dell'art.6 co.8 D.P.R. 207/2010 nelle ipotesi casi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC - del Vettore risulti negativo per due volte consecutive.

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte del presente accordo e/o, del relativo Contratto di Trasporto, IPZS ha facoltà di affidare ad altri il trasporto non effettuato in tempo utile dal Vettore; in tal caso di esecuzione in danno, il Vettore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati da IPZS.

IPZS ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del contratto stesso siano migliorativi rispetto a quelli di cui al precedente art. 7 (Corrispettivi) e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri.

Art. 14

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il presente Accordo è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente atto, al Contratto di Trasporto ed ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 15

Subappalto

[da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di gara]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Vettore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

Il Vettore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

In caso di subappalto il Vettore dovrà consegnare a IPZS copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Vettore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Vettore è obbligato a trasmettere a IPZS, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Articolo 16

Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente atto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 17

Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente atto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente atto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Accordo quadro. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 18

Divieto di cessione

Il Vettore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il presente Accordo, il Contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei Servizi, salvo quanto previsto in caso di subappalto e fermi i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Vettore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal presente Accordo e dal relativo Contratto di trasporto, senza il preventivo consenso scritto di IPZS.

Articolo 19

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente atto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 20

Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Atto o nei suoi Allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Accordo e del relativo Contratto di trasporto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax ai seguenti indirizzi:

se a IPZS:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Via Salaria 1027

00138 – Roma

fax _____

all'attenzione di _____;

se al Vettore:

fax _____

all'attenzione di _____;

ovvero presso quel diverso indirizzo o numero di fax, in Italia, che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 21

Informazioni riservate e privacy

Il Vettore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a IPZS, al contenuto e all'esecuzione del presente Accordo quadro, che gli siano state comunicate prima della stipulazione dell'accordo stesso o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo. Il Vettore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche

l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1. le informazioni che siano già di pubblico dominio,
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata da IPZS,
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

Il Vettore si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all'esecuzione del presente Accordo Quadro e del relativo Contratto di trasporto, se non previo accordo con IPZS sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Legge sulla Privacy") in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il

trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione cessazione ed interpretazione del presente Accordo Quadro e del relativo Contratto di Trasporto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 23

Codice Etico

Il Vettore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") e del codice etico (di seguito, il "Codice") dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Istituto.

Tanto premesso il Vettore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato S.p.A. al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Vettore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima IPZS a risolvere il presente accordo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 24

Legge applicabile

Il presente Accordo quadro è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 25

Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro sono a carico del Vettore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Articolo 26

Clausola di decadenza.

Il Vettore riconosce espressamente che i corrispettivi indicati nell'Offerta Economica e riportati nell'allegato "E" – "Tariffe" al presente atto, tengono conto di tutti i costi di esercizio del Vettore relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo, così come stabilito dall'art. 83 bis comma 4 del d.l. 112/2008, convertito con legge 133/2008, e s.m.i.

In relazione alla esigenza di certezza e trasparenza dei rapporti giuridici e contrattuali, le parti concordano la seguente clausola di decadenza semestrale, la quale dovrà essere approvata in modo specifico ed inserita anche nel Contratto di Trasporto di merci su strada attuativo del presente Accordo.

Il Vettore è tenuto a chiedere al Committente, a pena di decadenza, le differenze di tariffe e/o di prezzi e/o di costi minimi e/o di costi di esercizio e/o di costi minimi di sicurezza che egli ritenga dovute, derivanti dall'applicazione del presente Accordo Quadro e/o dall'esecuzione del Contratto di Trasporto e/o dall'applicazione di norme di legge, e segnatamente della Legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero dall'applicazione degli Accordi Volontari di cui all'art. 5 del D. L.vo 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i. e/o dagli usi e dalle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all'art. 9 del D. L.vo 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i., ovvero dagli incrementi del costo del carburante e degli altri costi delle imprese di autotrasporto, ovvero dalle pubblicazioni di costo minimo del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 83 bis del d.l. 112/2008, conv. con legge 133/2008 e s.m.i., ovvero dalle determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto pubblicate ai sensi dell'art. 83 bis del d.l. 112/2008, conv. con legge 133/2008 e s.m.i., nel termine perentorio di sei mesi dalla data di effettuazione dei trasporti, per i quali ritiene dovute le differenze.

Il Vettore, per far valere i propri diritti, è tenuto ad inviare nel predetto termine di decadenza semestrale al Committente la richiesta scritta delle eventuali differenze che sarebbero dovute, dando analitica dimostrazione del calcolo. Tale richiesta deve essere inviata, sempre a pena di decadenza, al Committente tramite

raccomandata con avviso di ricevimento nel predetto termine perentorio di sei mesi.

Articolo 27

Data Certa

Il presente atto, che consta di nr. pagine e nr. Allegati, viene ad avere data certa mediante affrancatura e timbro datario dell'ufficio postale.

Roma, lì ____ ____

*

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il Vettore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Vettore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso Accordo quadro ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo quadro); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Vettore); Articolo 7 (Corrispettivi); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 12 (Responsabilità e assicurazione merci trasportate) Articolo 13 (Risoluzione e recesso); Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010) Articolo 15 (Subappalto); Articolo 18 (Divieto di

cessione); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Codice Etico); Articolo 26 (Clausola di decadenza).

Roma, lì ____ ____

Il Vettore

ALLEGATI

“**A**” (Capitolato Tecnico)

“**B**”(Offerta Economica del Vettore)

“**C**”(Condizioni Generali)

“**D**” (Fideiussione)

“**E**” (Tariffe).

“**F**” (Polizze)